

## **Allegato 1**

### **Modifica della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)**

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Considerato quanto segue:

1. l'esperienza applicativa della l.r. 49/2011 ha fatto emergere la necessità di precisare le modalità di apposizione delle etichette informative;
- 2 è opportuno consentire ai gestori la possibilità di attestare l'avvenuto adempimento dell'obbligo dell'apposizione delle etichette per evitare conseguenze sanzionatorie per fatti ad essi non imputabili;
3. la possibilità di documentare l'apposizione delle etichette nei termini e con le modalità previste mediante l'invio della relativa documentazione fotografica, non esclude altre modalità idonee di dimostrazione dell'adempimento degli obblighi in capo ai gestori;
4. la norma transitoria sulla apposizione delle etichette dà tempo ai gestori di adeguarsi alla nuova possibilità di documentazione dell'apposizione dell'etichetta;
5. trattandosi di fattispecie diverse, va sanzionato in modo diverso chi installa, esercisce o modifica un impianto senza il relativo titolo abilitativo rispetto a chi lo installa o esercisce solo in difformità dal titolo, tenendo conto dell'impatto di inquinamento elettromagnetico.

Approva la presente legge

#### **Art. 1 Modifica dell'articolo 10 della l.r. 49/2011**

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) è così sostituito:

“5. I gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001 entro novanta giorni dall'installazione e possono inviarne documentazione fotografica all'ARPAT e al Comune; l'etichetta informativa:

- a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;
- b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;
- c) è apposta in modalità idonea a non consentirne l'asportazione e l'alterabilità.”.

#### **Art. 2 Modifica dell'articolo 14 della l.r. 49/2011**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Chiunque installi o esercisca un impianto, in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo di cui all'articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa:

- a) da 6.000 a 15.000 euro nel caso di difformità riguardante la potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato;
- b) da 1.000 a 9.000 euro nel caso di difformità riguardante parametri radioelettrici o comunque parametri che incidono sull'impatto elettromagnetico dell'impianto;

c) da 100 a 1.000 euro nel caso di altre difformità.”.

**Art.3**  
**Norma transitoria**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori possono inviare alla Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ed al Comune la documentazione fotografica della installazione dell'etichetta di cui al comma 5 dell'articolo 10.